

Disciplinare di gara

Gara europea Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento in appalto dei servizi di ingegneria e architettura (BIM) che comprendono la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, la direzione operativa, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Nuova sede del Liceo "Enrico Galvani" in Cordenons (PN).

PREMESSE

L'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone (di seguito anche EDR) è titolato allo svolgimento della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 21/2019 per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito territoriale di competenza corrispondente a quello della soppressa Provincia di Pordenone (art. 30, comma 1, lett. c), L.R. n. 21/2019 cit.).

Con decreto a contrarre n. 1704 del 04/09/2026, adottato dal Responsabile del Procedimento per tutta la fase di affidamento l'EDR dott.ssa Diana Luddi, è stato deciso di affidare il *"servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, la direzione operativa, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione della nuova sede del Liceo "Enrico Galvani" di Cordenons (PN)"*, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24/11/2025, denominato: *"criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edili e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento"* (e richiamati espressamente nella documentazione tecnica). I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione Informativa Digitale delle Costruzioni (BIM). Si precisa che tutte le prestazioni richieste dal presente appalto sono indicate nel *"Capitolato tecnico, descrittivo e prestazionale; schema del disciplinare d'incarico"*.

PROCEDURA:

L'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html>.

CODICI:

CUP G75E23000270002 - CUI S91099210931202518138 - CIG BCDE9C8B7A

TERMINI DI CONCLUSIONE:

Ai sensi dell'Allegato I.3 del D.Lgs 36/2023 (Codice Appalti, di seguito Codice) la durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5 dello stesso Allegato.

LUOGO DI ESECUZIONE:

Il luogo di svolgimento del servizio è presso le sedi della Stazione Appaltante (codice NUTS ITH41)

CONTATTI:

- Il Responsabile Unico del Progetto è il titolare di Posizione Organizzativa denominata *"Coordinamento tecnico per la gestione delle attività concernenti l'edilizia scolastica"* arch. Cristina De Piero (e-mail: cristina.depiero@pordenone.edrfvg.it).
- Il Responsabile del Procedimento per tutta la fase di affidamento, che opera ai sensi dell'ordine di servizio n. 7 del 27/03/2026 del Direttore Generale è il titolare della Posizione Organizzativa *"Gestione delle Procedure di approvvigionamento di beni e servizi e supporto giuridico trasversale ai Servizi dell'Ente"* dott.ssa Diana Luddi (e-mail: diana.luddi@pordenone.edrfvg.it).
- I Responsabili dell'istruttoria sono: la dott.ssa Silvana Battaia, e il dott. Stefano Bazzo (e-mail: silvana.battaia@pordenone.edrfvg.it, stefano.bazzo@pordenone.edrfvg.it).
- L'indirizzo PEC dell'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone è il seguente: edr.pordenone@certregione.fvg.it

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVIGGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", presente all'interno della PAD.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante

<https://www.pordenone.edrfvg.it/it/amministrazione-trasparente-79280/bandi-di-gara-e-contratti-79378/atti-relativi-alle-procedure-per-l'affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-pubblicati-successivamente-al-1-gennaio-2024-107057>

unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento.

In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nell'area "RDO on line" che individua la procedura di gara. Per "RDO on line"

si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta on-line effettuata sulla PAD.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - 1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - 2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - 3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate:

- contattando il Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post- selezione 7);
- contattando il numero di telefono 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare;
- all'indirizzo di posta elettronica: supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa inoltre che al suddetto Call Center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate entro il termine indicato nella Piattaforma eAppalti-FVG.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica;
4. Domanda di partecipazione (ALL. A.1);
5. Modello di accettazione delle condizioni generali di partecipazione (ALL. A.2);
6. Modello di dichiarazione per Avvalimento (ALL. A.3);
7. Modello per il Gruppo di Lavoro (ALL. A.4);
8. Modello per l'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura (ALL. A.5);
9. Modello per l'elenco dei servizi di Punta (ALL. A.6);
10. Modello di dichiarazione per i segreti tecnici e/o commerciali (ALL. B.1);
11. DGUE (presente nella Piattaforma);
12. Istruzioni informatiche relative al DGUE;
13. Indicazioni per la compilazione del DGUE;
14. Capitolato tecnico, descrittivo e prestazionale - schema del disciplinare d'incarico;
15. Documento di stima economica di cui all'art. 4 bis dell'Allegato I.7 al Codice;
16. Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP);
17. Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP);
18. Determinazione dei corrispettivi;
19. Capitolato informativo per l'utilizzo della metodologia BIM di cui all'art. 1, comma 8 dell'Allegato I.9 al Codice;
20. Relazione Generale Illustrativa di cui all'art. 4 bis dell'Allegato I.7 al Codice;
21. Informativa Privacy.

Ai sensi dell'Allegato I della Delibera ANAC n. 264/2023 i documenti sopra citati punti 1, 2, 3, 14 e 19 sono accessibili sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

<https://www.pordenone.edrfvg.it/it/amministrazione-trasparente-79280/bandi-di-gara-e-contratti-79378/atti-relativi-alle-procedure-per-l'affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-pubblicati-successivamente-al-1-gennaio-2024-107057>.

Tutta la documentazione di gara è disponibile gratuitamente all'interno della PAD: <https://eappalti.regione.fvg.it>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini indicati nella Piattaforma, attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti (Area "Messaggi" della RDO

online).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste (in forma anonima) e delle relative risposte:

- sul portale eAppaltiFVG, area “Avvisi in Area Pubblica”, sezione “Bandi/Avvisi di indagine attivi”, sottosezione “Allegati dell’Avviso” presente all’interno dell’iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi;
- sul sito istituzionale <https://www.pordenone.edrfvg.it/it/amministrazione-trasparente-79280/bandi-di-gara-e-contratti-79378/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-pubblicati-successivamente-al-1-gennaio-2024-107057>.

Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra EDR e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite la Sezione “Messaggi” della Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, l’EDR provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di sopravvenute modifiche al domicilio digitale collegato alla propria utenza, l’operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente tali dati; in caso contrario, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, tramite metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), che comprendono lo svolgimento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione della nuova sede del Liceo "Enrico Galvani" di Cordenons (PN), nei tempi previsti dal paragrafo 5 del Documento di Indirizzo alla Progettazione, denominato "Livelli della progettazione e tempi di svolgimento".

Si precisa che trattandosi di lavori complessi la direzione lavori, come sopra esplicitato, viene affidata congiuntamente alla progettazione.

Per espressa previsione di cui all'art. 114 comma 4 del dlgs 36/2023, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve essere diverso dal direttore dei lavori (MIT 2459/2024).

La progettazione dovrà tenere conto di quanto disposto nel Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 490 del 11/04/2025, del Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con decreto n. 1606 del 18/08/2026 e del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, facenti parte della documentazione di gara.

Alla luce del vigente quadro normativo (Comunicato Anac del 10 luglio 2024), le stazioni appaltanti al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento sono, altresì, tenute a dare priorità – anche nel rispetto di una corretta attività di programmazione di cui all'articolo 37 del Codice - all'affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un'opera unitaria, l'appalto viene pertanto affidato in un unico lotto.

Vengono elencati di seguito i CPV dei servizi richiesti nella presente procedura di gara:

- 4) servizio di progettazione per **euro 1.682.752,93**; CPV 71221000-3, denominato "servizi di progettazione edifici";
- 5) servizi di coordinamento della sicurezza (CSP/CSE) per **euro 561.199,65**; CPV 71317000-3, denominato "servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi";
- 6) servizio di direzione lavori per **euro 839.217,40**; CPV 71247000-1, denominato "supervisione di lavori di costruzione".

L'appalto ha per oggetto le prestazioni indicate nella sottostante TABELLA A. L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" che richiama integralmente il D.M. 17/06/2016, come risulta dall'allegato al presente Disciplinare denominato "DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI" al quale si fa rinvio.

Tabella A

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA (comprehensive del 10% per la metodologia BIM)		Importo in euro (IVA e Oneri Previdenziali ESCLUSI)
A1	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	1.122.394,88
A2	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)	101.699,59
A3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE)	640.669,17
A4	DIREZIONE DEI LAVORI (DL)	1.209.856,34
A5	ASSEVERAZIONE PER SCIA ANTINCENDIO	8.550,00
A6	IMPORTO A BASE DI GARA (IVA e oneri assistenziali e previdenziali esclusi)	3.083.169,98
	di cui spese per oneri e accessori (calcolati da A1 a A4) K = 11,06%	306.188,52

L'importo complessivo dell'appalto calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, rilevante ai fini dell'individuazione della soglia europea è indicato nella Tabella B.

Tabella B

IMPORTO EX ART. 14, COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023		Importo in euro (IVA esclusa)
B1	IMPORTO A BASE DI GARA	3.083.169,98
B2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU B1 (quantificato 4%)	123.326,80
B3	ELABORATI E DOCUMENTI NECESSARI AL PROGETTO IN <u>VARIANTE URBANISTICA</u> Opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023	36.498,74
B4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU B3 (quantificato 4%)	1.459,95
B5	QUINTO D'OBBLIGO art. 120, comma 1, lett. a) e comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (calcolato su B1)	616.634,00
B6	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU B5 (quantificato 4%)	24.665,36
B7	IMPORTO COMPLESSIVO EX ART. 14, COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023	3.885.754,83

Ai sensi dell'articolo 41 comma 15 bis del Codice, si precisa che l'importo soggetto a ribasso è quello indicato nella Tabella C.

Tabella C

IMPORTO RIBASSABILE		Importo in euro (IVA e Oneri Previdenziali ESCLUSI)
C1	IMPORTO RIBASSABILE (35% della base di gara)	1.079.109,49
C2	IMPORTO NON RIBASSABILE (65% della base di gara)	2.004.060,49
C3	IMPORTO A BASE DI GARA (IVA e oneri assistenziali e previdenziali esclusi)	3.083.169,98

Nel corrispettivo del servizio è compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti gli eventuali pareri, nulla osta e autorizzazioni.

DUVRI

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a € 0,00 (euro zero/00). I costi della manodopera sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con entrate vincolate regionali. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Per ulteriori informazioni sui decreti di finanziamento regionali si rinvia al *"Documento di stima economica"* allegato alla documentazione di gara.

CATEGORIE, ID e TARIFFE

La prestazione principale relativa ai lavori, per i quali si chiede la progettazione, è quella relativa alla categoria EDILIZIA,

codice E.09, descrizione "Sanità, Istruzione, ricerca".

Si riportano nella successiva tabella D, le categorie dell'opera indicate secondo quanto riportato nel D.M. 17/06/2016.

Tabella D

CATEGORIA D'OPERA	ID OPERE CODICE	ID OPERE DESCRIZIONE	GRADO COMPLESSIVITÀ "G"	COSTO CATEGORIE "V"
EDILIZIA	E.09	Sanità, Istruzione, Ricerca	1,15	10.394.357,14
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	4.685.785,71
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	903.857,14
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	2.711.571,43
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	2.949.428,57
EDILIZIA	E.18	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	0,95	1.665.000,01
Costo complessivo dell'opera				23.310.00,00

3.1. DURATA

I termini per l'esecuzione dell'appalto sono indicati nella tabella di seguito indicata.

Tabella E

FASI	DESCRIZIONE DELLA FASE	DURATA	DATA INIZIALE (dalla quale decorrono i giorni)
1	Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica <u>complessivo</u>	150 giorni	Data di avvio del servizio.
2/A	Progetto Esecutivo del <u>primo lotto</u>	120 giorni	Data di avvio del servizio.
2/B	Progetto Esecutivo del <u>secondo lotto</u>	90 giorni	Data di avvio del servizio.
2/C	Progetto Esecutivo del <u>terzo lotto</u>	60 giorni	Data di avvio del servizio.
3	Direzione dei Lavori (DL)	La durata è correlata all'effettiva durata dei lavori concludendosi alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo	
4	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	la durata è correlata all'effettiva durata dei lavori concludendosi alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo	

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto può essere modificato su richiesta della Stazione Appaltante per le opzioni di seguito indicate.

- 1) OPZIONE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante può chiedere la preparazione di elaborati e documenti necessari al progetto in variante urbanistica. L'importo della presente modifica è indicato nei punti B3 e B4 della Tabella B del Paragrafo 3.
- 2) QUINTO D'OBBLIGO. Ai sensi dell'art. 120 del comma 1, lett. a) e comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. L'importo della presente modifica è indicato nel punto B5 e B6 della Tabella B del Paragrafo 3.

REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo della componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per

cento della variazione del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. La revisione prezzi si applica esclusivamente alle componenti delle spese e degli oneri accessori. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.2 –bis del Codice, la revisione prezzi non opera per i servizi a esecuzione istantanea, pertanto essa non opera per la Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica, per la Progettazione esecutiva e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (parere MIT 1455/2022).

Sono invece oggetto di revisione gli oneri e le spese accessorie, relative al servizio di Direzione Lavori e al servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Pertanto, limitatamente agli importi in parola, opportunamente ribassati della percentuale offerta dall'aggiudicatario, si procederà, per le prestazioni ancora da eseguire (rispetto al mese di pubblicazione dell'indice), a calcolare la revisione dei prezzi, secondo quanto segue. Se nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente alla variazione del 5%, applicata alle prestazioni ancora da eseguire (rispetto al mese di pubblicazione dell'indice). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Allegato II.2 bis al Codice, con periodicità trimestrale decorrente dalla data dell'aggiudicazione, il RUP (e/o Direttore dell'Esecuzione) provvederà a verificare la variazione sulla base del seguente indice:

Indice dei prezzi alla produzione dei servizi Business to Business (BtoB) - (base 2021 = 100) / [71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche, pubblicato dall'ISTAT nel seguente link: https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1.Z0400PRI.1.0/DCSC_PREZPRODSERV_1/IT1.145_376_DF_DCSC_PREZPRODSERV_1_7.1.0

ANTICIPAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 33 dell'Allegato II.14 e dell'articolo 125 comma 1 del Codice è prevista un'anticipazione del prezzo pari al 10% del valore del contratto, nei limiti delle disponibilità del quadro economico, da erogarsi previa costituzione dell'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al richiamato articolo 125 comma 1 del Codice.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non previsto

3.3 DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA (Quadro Economico del presente appalto)

Si rinvia all'allegato denominato *"Documento di stima economica di cui all'art. 4 bis dell'Allegato I.7 al Codice"*

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del

presente elenco;

- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della L. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

4.1. OPERATORI ECONOMICI IN R.T.I., RETE E G.E.I.E.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T.I (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T.I, le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Nel caso di raggruppamenti già costituiti il concorrente allega il mandato collettivo di rappresentanza. Si rinvia all'art. 68, comma 5 e 6 del D.Lgs 36/2023.

4.2. CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA

I consorzi di cui alle lettere g) e h) dell'elenco indicato nel paragrafo 4, che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

4.3. ESCLUSIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

4.4. IMPRESE ADERENTI ALLA RETE

Le aggregazioni di rete (rete d'impresa, rete di professionisti e rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

4.5. CONCORDATO PREVENTIVO

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo (R.T.) di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1 Requisiti generali ex art. 94 e 95

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 del Codice. Nel modello di accettazione delle condizioni generali (ALL. A.2), gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari, RTI, GEIE di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), e), f) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutti i partecipanti al consorzio, RTI, Rete, o GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui al paragrafo 4 lettere g) e h), i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziato avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n.65/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'Allegato II.12 al Codice, come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice **le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione**, possono documentare il possesso dei **requisiti tecnico-professionali** richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 al Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.1.1 REQUISITI PREVISTI DALLA PARTE V DELL'ALLEGATO II.12 AL CODICE

- a) *(Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., R.T.I.):*

Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100, comma 3 del Codice (che rinvia all'allegato II.11 del D.Lgs 36/2023), presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) *(Per tutte le tipologie di società e per i consorzi)*

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto è richiesta una struttura operativa composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta compilando il MODELLO PER IL GRUPPO DI LAVORO (ALL. A.4), che dev'essere garantita per tutta la durata del contratto. Eventuali sostituzioni possono avvenire in fase di esecuzione del servizio, previo assenso della Stazione Appaltante, fermo restando il possesso del requisito minimo e inderogabile di cui alla tabella sottostante da parte del nuovo componente del gruppo di lavoro.

PRECISAZIONI SUL GRUPPO DI LAVORO

Si precisa che le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi/collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di gara. In particolare, ciascun professionista - individuato personalmente - dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale ed eventuale sezione e settore ove richiesto o al registro/elenco previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro, l'operatore economico è tenuto a precisare nell'allegato A.4 il nominativo del professionista abilitato, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale, la natura del rapporto professionale intercorrente con il medesimo professionista, instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente;

- consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

FATTISPECIE PARTICOLARI

Indicare nell'Allegato A.4 se il professionista abilitato assume il ruolo di ausiliario (si rinvia al paragrafo 7).

Si rinvia all'allegato A.4 per tutte le informazioni che l'operatore economico deve fornire.

Le figure professionali di seguito indicate sono richieste quale requisito di idoneità professionale per lo svolgimento delle attività e devono essere possedute dal concorrente in sede di partecipazione alla presente procedura di gara.

N	Ruolo/funzione	Qualifica richiesta	Numero minimo di figure richieste	Coincidenze / Incompatibilità
1	Coordinatore del gruppo di progettazione e responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche	Ingegnere o architetto, con abilitazione all'esercizio della professione da almeno <u>cinque anni</u> alla data di pubblicazione del bando ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1	
2	Progettista responsabile per la <u>parte architettonica-edile</u>	Ingegnere o architetto, con abilitazione all'esercizio della professione da almeno <u>cinque anni</u> alla data di pubblicazione del bando ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1	
3	Progettista responsabile per la <u>parte strutturale</u>	Ingegnere civile, con abilitazione all'esercizio della professione da almeno <u>cinque anni</u> alla data di pubblicazione del bando ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1	
4	Progettista responsabile per gli <u>impianti elettrici e speciali</u>	Ingegnere, con abilitazione all'esercizio della professione da almeno <u>cinque anni</u> alla data di pubblicazione del bando ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1	
5	Progettista responsabile per gli <u>impianti termici, di climatizzazione e meccanici</u>	Ingegnere con abilitazione all'esercizio della professione da almeno <u>cinque anni</u> alla data di pubblicazione del bando ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1	
6	Responsabile progettazione in ambito agronomico/forestale	Laureato in Scienze Agrarie, Forestali iscritto alla Sezione A del relativo albo Professionale	1	
7	Responsabile relazione geologica	Geologo iscritto alla Sezione A del relativo albo Professionale	1	
8	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	Tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.L. 81/2008 ed aggiornato secondo normativa.	1	
9	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	Tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.L. 81/2008 ed aggiornato secondo normativa.	1	<u>Non deve coincidere</u> con il Direttore Lavori ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D.Lgs. 36/2023

10	<u>Direttore dei Lavori</u> e <u>Coordinatore</u> dell'ufficio di Direzione Lavori	Ingegnere o architetto, con abilitazione all'esercizio della professione da almeno <u>cinque anni</u> alla data di pubblicazione del bando ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1	<u>Non deve coincidere</u> con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 Il Direttore Lavori <u>non deve coincidere</u> con nessun Direttore Operativo
11	Direttore operativo per i lavori strutturali	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria settore civile, con abilitazione all'esercizio della professione da almeno <u>cinque anni</u> alla data di pubblicazione del bando ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1	I tre Direttori Operativi <u>non devono coincidere</u> con il Direttore Lavori e devono essere <u>tre professionisti diversi</u> .
12	Direttore operativo per gli impianti elettrici	Ingegnere, con abilitazione all'esercizio della professione da almeno <u>cinque anni</u> alla data di pubblicazione del bando ed iscrizione alla Sezione A o B del relativo Ordine Professionale. Perito industriale o perito industriale laureato con abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	1	I tre Direttori Operativi <u>non devono coincidere</u> con il Direttore Lavori e devono essere <u>tre professionisti diversi</u> .
13	Direttore operativo per gli impianti termici, di climatizzazione e meccanici	Ingegnere con abilitazione all'esercizio della professione da almeno <u>cinque anni</u> alla data di pubblicazione del bando ed iscrizione alla Sezione A o B del relativo Ordine Professionale Perito industriale o perito industriale laureato con abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	1	I tre Direttori Operativi <u>non devono coincidere</u> con il Direttore Lavori e devono essere <u>tre professionisti diversi</u> .
14	Gestore dei processi digitali in fase di progettazione e di esecuzione (BIM MANAGER)	Professionista in possesso di esperienza documentabile di gestione dei processi digitalizzati di progettazione e di supervisionare delle Commesse con metodologia BIM di almeno <u>tre anni</u> alla data di pubblicazione del bando.	1	<u>Non deve ricoprire</u> nessuno degli altri ruoli BIM, ovvero BIM COORDINATOR e BIM SPECIALIST
15	Coordinatore dei flussi informativi (BIM COORDINATOR)	Professionista in possesso di esperienza documentabile di gestione dei processi digitalizzati di progettazione e di coordinamento e di supervisionare delle Commesse con metodologia BIM di almeno <u>tre anni</u> alla data di pubblicazione del bando.	1	Non deve ricoprire il ruolo di BIM MANAGER
16	Modellatore delle informazioni (BIM SPECIALIST)	Responsabile in possesso di esperienza documentabile in progettazione con metodologia BIM di almeno <u>tre anni</u> alla data di pubblicazione del bando.	1	Non deve ricoprire il ruolo di BIM MANAGER

PRECISAZIONI SUL GRUPPO DI LAVORO

- 1) È possibile indicare uno stesso soggetto per più figure professionali, purché in possesso della “QUALIFICA” sopra indicata. **IN OGNI CASO N. 1 PROFESSIONISTA PUÒ RICOPRIRE AL MASSIMO N. 3 FIGURE PROFESSIONALI.**
- 2) Qualora il concorrente si presenti in Raggruppamento Temporaneo i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei “**REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**” di cui al paragrafo 6.2. **Si rinvia a quanto previsto nel successivo paragrafo 6.3.1 del presente Disciplinare.**
- 3) Il CDE manager non è un ruolo richiesto in quanto la Stazione Appaltante è già dotata di un proprio Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) e della specifica figura preposta alla sua gestione.”

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Con specifico riguardo al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai fini del successivo controllo circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008, l’operatore economico inserisce nel FVOE copia auto dichiarata conforme all’originale dell’attestato di frequenza, di cui ai citati commi 2 e 3, ivi compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento di cui all’Allegato II.14 del D.Lgs. 81/2008. Qualora, ai sensi dell’art. 98, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, l’attestato di frequenza non sia richiesto, l’operatore economico inserisce nel FVOE l’autodichiarazione conforme all’originale della documentazione prevista dal comma 4 dell’articolo in parola. Il concorrente ha la facoltà di allegare la documentazione in parola nella sezione “ALLEGATI GENERICI”.

CITTADINI STRANIERI

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 100, comma 3 del Codice (che rinvia all’allegato II.11 del D.Lgs 36/2023) presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica nell’**allegato A.4** il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. Si rinvia alla direttiva 2005/36/CE recepita con il D.Lgs. 206/2007 per il riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- A. **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati nei precedenti 10 anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando **e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID** indicate nella successiva TABELLA A e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è **almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID**.

I servizi possono essere stati svolti a favore di soggetti sia pubblici che privati.

Gli importi complessivi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella e si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

N.B. I concorrenti hanno la facoltà di presentare il requisito in parola tramite il **modello ALL A.5**, presente nella documentazione di gara.

TABELLA A				
CATEGORIA D'OPERA	ID OPERE CODICE	ID OPERE DESCRIZIONE	VALORE DELLE OPERE	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER L'ELENCO DEI SERVIZI (IVA esclusa)
EDILIZIA	E.09	Sanità, Istruzione, Ricerca	10.394.357,14	10.394.357,14
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	4.685.785,71	4.685.785,71
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	903.857,14	903.857,14
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	2.711.571,43	2.711.571,43
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	2.949.428,57	2.949.428,57
EDILIZIA	E.18	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	1.665.000,01	1.665.000,01

- B. **Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati nei precedenti 10 anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando, **con le seguenti caratteristiche:** l'operatore economico deve aver eseguito, **per ciascun "ID OPERE CODICE"** della successiva TABELLA B, **n. 2 servizi per lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, **almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima**.

I servizi possono essere stati svolti a favore di soggetti sia pubblici che privati.

La cifra richiesta si intende non per ognuno dei due servizi (0,80 + 0,80), ma come valore cumulato di entrambi (per esempio 0,50 + 0,30). L'importo complessivo minimo per i due servizi di punta si riferisce dunque alla somma dei due servizi svolti per ciascuna classe e ID delle opere; non viene stabilito un valore minimo per il singolo servizio di punta.

N.B. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

I concorrenti hanno la facoltà di presentare il requisito in parola tramite il **modello ALL A.6** presente nella documentazione di gara.

TABELLA B				
CATEGORIA D'OPERA	ID OPERE CODICE	ID OPERE DESCRIZIONE	VALORE DELLE OPERE	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO DEI N. 2 SERVIZI ANALOGHI (0,80 volte) (IVA esclusa)
EDILIZIA	E.09	Sanità, Istruzione, Ricerca	10.394.357,14	8.315.485,71
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	4.685.785,71	3.748.628,57
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	903.857,14	723.085,71

IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	2.711.571,43	2.169.257,14
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	2.949.428,57	2.359.542,86
EDILIZIA	E.18	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	1.665.000,01	1.332.000,01

C. Precisazioni per i requisiti A) e B) sopra indicati

C.1) Equivalenze

Per la categoria ID E.09 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID: E.04; E.07; E.10; E.13; E.16.

Per la categoria ID S.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID: S.05; S.06.

Per le categorie impianti ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

C.2) Comprova requisiti

1. La comprova dei **requisiti A) e B) sopracitati** è fornita mediante uno o più sei seguenti documenti:

- a. certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b. contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- c. attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d. contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

2. Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- a. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- b. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- c. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- d. i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- e. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto;
- f. il DOCFAP di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.7 al Codice.

3. Si precisa che i servizi valutabili sono quelli **ultimati** e **approvati** (o accettazione espressa, nelle ipotesi non sia prevista l'approvazione) nei 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando indicata dal

presente disciplinare. Non rileva invece che sia stata avviata la procedura di affidamento dei lavori e che l'opera oggetto di progettazione sia stata realizzata.

4. Relativamente ai servizi non totalmente ultimati nei 10 anni precedenti, si prenderà in considerazione la sola parte di essi ultimata purché sia comprovata secondo quanto previsto dal precedente punto 1).

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, G.E.I.E.

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

6.3.1) GIOVANE PROFESSIONISTA

Ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice *"I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di **almeno un giovane professionista**, laureato **abilitato da meno di cinque anni all'esercizio** della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista... **I requisiti** del giovane **non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione** richiesti dai committenti."*.

Pertanto, il Raggruppamento Temporaneo dovrà soddisfare i requisiti in proprio, non potendo soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6.2 lett. A e B "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" con i requisiti posseduti dal giovane professionista.

6.3.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità indicati nella **lettera a) e b) del paragrafo 6.1.1** del presente Disciplinare (relativi alla parte V dell'Allegato II.12 al Codice) devono essere posseduti da ciascun membro dell'operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

In particolare, sulla base della propria tipologia, il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

1. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
2. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.1.2** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Come per l'operatore economico singolo, anche per l'operatore economico che si presenta in raggruppamento le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi/collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di gara. In particolare, ciascun professionista - individuato personalmente - dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale ed eventuale sezione e settore ove richiesto o al registro/elenco previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi.

Relativamente ai requisiti del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), si rinvia al **paragrafo 6.1.2** nel sotto paragrafo denominato "COORDINATORE DELLA SICUREZZA".

6.3.3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui alla **lettera A) del paragrafo 6.2** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui alla **lettera B) del paragrafo 6.2** deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo "ID OPERE CODICE". In ogni caso resta ferma l'infrazionabilità del singolo servizio.

6.3.4) SOSTITUZIONE DI UN PARTECIPANTE AL RAGGRUPPAMENTO

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3.5) CASI PARTICOLARI

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato comma 1, lettera f) del Codice, in quanto compatibile. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI G.E.I.E.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'Allegato II.12 al Codice di cui al **paragrafo 6.1.1 lettera a)** devono essere posseduti:

- 1) per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato Allegato;
- 2) per consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato Allegato;
- 3) per il GEIE, dai partecipanti al GEIE (art. 38, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice).

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo **6.1.1 lettera b (C.C.I.A.A.)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici, oltreché dal partecipante al G.E.I.E (solo se è un'impresa).

Il requisito di cui al **paragrafo 6.1.2 (GRUPPO DI LAVORO)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti, che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, secondo periodo del Codice *"le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice."*

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Come previsto dal par. 6.5 del Bando tipo 2/2026 i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6.2 (**ELENCO DEI SERVIZI e SERVIZI DI PUNTA**), *"sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate"*.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento abbia ad oggetto **requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd. avvalimento professionale)**, il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 del Codice, **deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria**.

Ai sensi del paragrafo 14 della Relazione Illustrativa al Bando tipo 2/2026 "il contratto deve prevedere, **in termini chiari e non equivoci, il più specifico impegno o promessa ad "eseguire direttamente" la prestazione avallata**. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti indicati nel par. 6.1.1, lett. b (C.C.I.A.A.).

REQUISITI DELL'AUSILIARIO

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal **paragrafo 5** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui **all'articolo 6, oggetto di avvalimento** e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a **mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse** (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Si rinvia all'allegato A.3 per le dichiarazioni da rendere.

DICHIARAZIONI DELL'AUSILIARIO e CONTRATTO di AVVALIMENTO

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. Nel solo caso di avvalimento chiesto per soddisfare un requisito di partecipazione, il concorrente allega il contratto nella BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA."

AVVALIMENTO E SOCCORSO ISTRUTTORIO

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato **prima del termine di presentazione dell'offerta** e che tale **circostanza sia comprovabile con data certa**.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SOSTITUZIONE DELL'AUSILIARIO

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione, o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente, il concorrente produce la documentazione richiesta per l'avvalimento. Nel caso in cui

l'ausiliario si sia reso responsabile di false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a darne segnalazione all'ANAC, per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7.1 AVVALIMENTO PREMIALE

Per l'avvalimento premiale si applica tutta la disciplina prevista dal paragrafo 7, **ad esclusione delle precisazioni riportate nel presente sotto paragrafo.**

Il concorrente allega il contratto di avvalimento premiale all'interno della BUSTA B "OFFERTA TECNICA", che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Non è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale. In questo caso, il punteggio verrà assegnato senza tener conto dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che per la prima non dimostri in concreto e con adeguato rapporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale.

N.B. Nel caso di avvalimento premiale relativo al sub criterio B.4 (certificazione della parità di genere) nel contratto di avvalimento deve evincersi che viene prestata l'intera o organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, giustifica l'attribuzione del requisito (paragrafo 14 della Relazione Illustrativa al Bando tipo 2/2026).

7.2 AVVALIMENTO MISTO

Nel caso di avvalimento misto il concorrente allega il contratto di avvalimento nella BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA."

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. **In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per le prestazioni oggetto di subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto **è vietato il subappalto a cascata** in ragione dell'esigenza di garantire la continuità dell'attività di progettazione e dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

Con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024 ai sensi dell'articolo 119, comma 2 bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e del subcontratto - laddove si tratti di prestazioni soggette alla revisione prezzi ai sensi del presente Disciplinare - e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2 bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 comma 2 del Codice stesso;

8.1 SUBAPPALTO NECESSARIO

Qualora il concorrente non abbia nel proprio organico il Responsabile della relazione geologica può, alternativamente al ricorso dell'avvalimento di cui al paragrafo 7, ricorrere al subappalto necessario.

Si precisa che in caso di mancata espressa dichiarazione nel DGUE, **non si potrà attivare il soccorso istruttorio.**

9. Omissis

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice l'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore delle prestazioni relative:

- alla Direzione Lavori pari ad euro **1.209.856,34**;
- al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione pari ad euro **379.188,94**.

Pertanto, la garanzia provvisoria dev'essere pari ad **euro 31.780,91, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte**, resa a favore della Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e da un altro legittimato ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. In particolare:

- 1) **la cauzione** è costituita mediante versamento a favore dell'amministrazione aggiudicatrice con il sistema "pagoPA" collegandosi alla pagina web <https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizi/91099210931/false>. Si dovrà selezionare "*Deposito cauzionale gare servizio Affari generali*", autenticarsi ed indicare la seguente causale "*Gara europea Procedura aperta. Servizi di ingegneria e progettazione. Nuova sede del Liceo "Enrico Galvani" in Cordenons (PN)*", indicando CIG e CUP desumibili dalla documentazione di gara;
- 2) **la fideiussione** può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che

svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (ENTE DI DECENTRAMENTO DI PORDENONE Largo San Giorgio 12, Pordenone C.F. 91099210931);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E., ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) ed f) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b) **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).
- c) **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a), b) in caso di presentazione di garanzie

fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d) **Riduzione del 20%** nel caso di possesso di una delle certificazioni/marchi indicati nell'Allegato II.13 al Codice - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia di cui all'art. 106, comma 8 del Codice. **Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a), b) e c).** In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a) ed f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E., o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nel modello di accettazione delle condizioni generali (ALL. A.2) il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

VERIFICA DELLA GARANZIA PRESENTATA SOTTO FORMA DI FIDEIUSSIONE

Posto che l'art. 106, comma 3, secondo periodo del D.Lgs 36/2023 prevede due tipologie di fideiussione, si precisa che la verifica della fideiussione non "gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014", verrà verificata presso il sito web dell'impresa emittente e tramite *"specifica richiesta inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata"*, così come previsto dal paragrafo 15 della Relazione Illustrativa al Bando tipo 1/2023.

11. SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari ad euro 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> .

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato prima dell'avvio della valutazione dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione Appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione dello stesso. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> .

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Si chiede, in ogni caso, di allegare alla documentazione amministrativa - BUSTA A, la comprova dell'avvenuto pagamento.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore e il giorno indicato nel Bando di gara (e nella RDO della PAD), a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è composta da:

- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- BUSTA B - OFFERTA TECNICA;
- BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.

La PAD prevede che **tutte le BUSTE** sopra indicate siano firmate digitalmente da parte di un Legale Rappresentante del Concorrente, secondo quanto previsto dal sotto paragrafo 15.1, riquadro 1 del presente disciplinare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica **nell'allegato DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALL. A1)** la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD. Qualora i campi previsti non siano sufficienti o disponibili, l'operatore economico può caricare ulteriore documentazione nell'Area generica allegati delle rispettive buste della RDO.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in

tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del D.Lgs 36/2023, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione (BUSTA A), ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica (BUSTA B) e l'offerta economica (BUSTA C).

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **SONO SANABILI**:

- Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, qualora non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la **mancata produzione** del **contratto di avvalimento**, anche **premiale o misto**, delle **dichiarazioni di impegno** dell'impresa ausiliaria, della **garanzia provvisoria**, del **mandato collettivo speciale** o **dell'impegno a conferire mandato collettivo** se i citati documenti **sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore** al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della **marca temporale** o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, **purché la stessa risulti avere data certa antecedente alla scadenza del termine** di presentazione delle offerte;
- l'intestazione della garanzia provvisoria **non a tutti i componenti del RT costituendo**;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che **non comporti la costituzione di una nuova polizza**;
- il **difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione**, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione **non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta** e **non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa**;
- la **mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano** della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

NON SONO SANABILI:

- il **mancato possesso** dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le **false dichiarazioni** circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata espressa dichiarazione di subappalto necessario ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.1 della relazione geologica;
- la mancata sottoscrizione della garanzia provvisoria, che si ha quando il firmatario è un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un **termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale che - non riguardando un requisito necessario ai fini della partecipazione - non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della RDO di eAppaltiFVG la "BUSTA A" denominata "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico, ovvero da un procuratore speciale (secondo quanto indicato nel successivo riquadro 1) del sotto paragrafo 15.1.

N.B. Nel caso di R.T.I. o altri concorrenti plurimi (non ancora formalmente costituiti) tutti i legali rappresentanti delle imprese devono firmare la BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA."

Tutta la documentazione amministrativa va caricata nella BUSTA A, sezione ALLEGATI nell'apposita voce dell'RDO dedicata alla presente procedura.

Si precisa che, qualora le dichiarazioni/informazioni indicate nei successivi sotto paragrafi non siano già previste nelle dichiarazioni presenti negli allegati alla documentazione di gara, il concorrente ha l'obbligo di rendere tali dichiarazioni (o informazioni) separatamente nella **sezione ALLEGATI / ALLEGATI GENERICI**.

L'operatore economico utilizza la PAD per allegare la seguente documentazione:

- a) Domanda di partecipazione (**ALL. A.1**);
- b) Modello di accettazione delle condizioni generali di partecipazione (**ALL. A.2**);
- c) Modello di dichiarazione per avvalimento (**ALL. A.3**) - eventuale, solo nel caso di avvalimento -;
- d) Gruppo di Lavoro (**ALL. A.4**)
- e) Modello per l'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura (**ALL. A.5**);
- f) Modello per l'elenco dei servizi di Punta (**ALL. A.6**);
- g) DGUE (presente nella Piattaforma);
- h) Garanzia provvisoria come riportato nel paragrafo 10;
- i) Contributo ANAC come riportato nel paragrafo 12.
- j) Procura speciale (eventuale, solo nel caso in cui i poteri di rappresentanza non si evincano dalla visura camerale);

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALL.A.1).

1 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<u>MODELLO ALL. A.1 sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c.se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Si precisa che i file in formato Excel presenti nella documentazione di gara vanno trasformati in pdf prima dell'apposizione della firma digitale.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

2 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto assolvimento, <u>sottoscritto digitalmente.</u>
-------------------	--	--

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alla compilazione del modello F24 occorre precisare che per:

- Sezione Contribuente: deve essere inserito il codice fiscale e la ragione sociale di chi effettua il versamento;
- Sezione Erario - "Codice tributo": deve essere riportato il numero 1552; - "Anno di riferimento": deve essere riportato l'anno di riferimento della gara (2026);
- Importo a debito versati - deve essere indicato il valore in cifre di euro 16,00 (sedici/00).

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento (allegando relativa ricevuta a comprova del bonifico).

3 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA – PARTE V DELL’ALLEGATO II.12 AL D.LGS. 36/2023 Dichiarazione <u>sottoscritta digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.
---------------------------------	---	---

A seconda di quanto previsto dagli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell’Allegato II.12 al Codice, il concorrente deve produrre apposita dichiarazione/documentazione (dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000), che attesti, sulla base della propria fattispecie, il possesso dei requisiti previsti dagli articoli sopra citati.

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente riquadro 1.

4 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	PROCURA GENERALE O SPECIALE, O NOMINA AD UNA CARICA SOCIALE <u>Originale digitale con firma digitale</u> , o scansione del documento.
---------------------------------	--	---

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: originale digitale o scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: originale digitale o scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale competente per la nomina.

Nell’ipotesi in cui l’operatore produca la scansione del documento, allo stesso va allegata anche la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale, firmata digitalmente dal soggetto dichiarante.

5 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE <u>MODELLO ALL. A.2 sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.
---------------------------------	---	---

Ai sensi del paragrafo 15.1 del Bando tipo n. 2/2026 di ANAC, “in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025 nell’allegato sopra citato il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell’elaborazione dell’offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l’uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell’esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l’osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.”

N.B.

- Qualora il concorrente abbia indicato nel punto n. 1 dell’allegato A.2 di avvalersi dell’Intelligenza Artificiale

provvederà ad inserire nell'OFFERTA TECNICA, sezione ALLEGATO GENERICI "le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi". Si rinvia al punto 7 del paragrafo 16 denominato "OFFERTA TECNICA" del presente disciplinare per ulteriori informazioni.

- La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al **precedente riquadro 1**.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

6 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. N. 14/2019. <u>Documentazione nativa digitale con firma digitale</u> , (o scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente attestante) dalla quale si evincono gli elementi dei seguito riportati.
---------------------------------------	---	---

Il concorrente dichiara con proprio modello, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato;
- gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,

nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al **precedente riquadro 1**.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98 comma 6 lett. e), per la quale va resa soltanto

in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al **precedente riquadro 1**.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

AVVALIMENTO DI UN <u>REQUISITO DI PARTECIPAZIONE</u>		
7 a BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre in caso di <u>avvalimento di un requisito di partecipazione</u> : 1. dichiarazione modello Allegato A.3 ; 2. DGUE dell'impresa ausiliaria ; 3. il <u>contratto di avvalimento</u> , in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1) <u>L'Allegato A.3</u> deve essere <u>firmato digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'operatore ausiliario</u> ; 2) Il DGUE deve essere <u>sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'operatore ausiliario</u> ; 3) Il <u>contratto di avvalimento</u> deve essere un documento in formato elettronico firmato digitalmente da <u>entrambe le parti contraenti</u>

AVVALIMENTO <u>PREMIALE</u>		
7 b BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Nel caso di <u>avvalimento premiale</u> il concorrente allega: 1) la dichiarazione di cui al modello Allegato A.3 2) DGUE dell'impresa ausiliaria ;
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1) <u>L'Allegato A.3</u> deve essere <u>firmato digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'operatore ausiliario</u> ; 2) Il DGUE deve essere <u>sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'operatore ausiliario</u> . Nel caso di avvalimento premiale il contratto di avvalimento NON ANDRÀ ALLEGATO IN QUESTA SEZIONE, ma nella BUSTA TECNICA come indicato nel successivo paragrafo 16 (punto 11).

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al **precedente riquadro 1**.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE

8 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI <u>GIÀ COSTITUITI</u> Documento onnicomprensivo che contenga gli originali digitali o le scansioni dei documenti con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.
-----------------------------	---	---

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al **precedente riquadro 1**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, il concorrente allega:

- a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

In tale sezione il concorrente può allegare eventuale ulteriore documentazione relativa al RAGGRUPPAMENTO.

Le dichiarazioni di seguito indicate sono previste dall'allegato ALL.1. Qualora il concorrente non abbia compilato la relativa sezione dell'ALL. A.1 dovrà indicare in questa sezione quanto segue:

- dichiarazione delle parti del servizio (con la relativa percentuale rispetto al totale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi ordinari o G.E.I.E. già costituiti, il concorrente allega:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

In tale sezione il concorrente può allegare eventuale ulteriore documentazione relativa al CONSORZIO ORDINARIO / G.E.I.E.

Le dichiarazioni di seguito indicate sono previste dall'allegato ALL.1. Qualora il concorrente non abbia compilato la relativa sezione dell'ALL. A.1 dovrà indicare in questa sezione quanto segue:

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio (con la relativa percentuale rispetto al totale), che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o G.E.I.E. non ancora costituiti:

In tale sezione il concorrente può allegare eventuale ulteriore documentazione relativa al raggruppamento / consorzio ordinario / G.E.I.E.

Le dichiarazioni di seguito indicate sono previste dall'allegato ALL.1. Qualora il concorrente non abbia compilato la relativa sezione dell'ALL. A.1, dovrà indicare in questa sezione quanto segue:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E. ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con

rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le parti del servizio (con la relativa percentuale rispetto al totale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice

Per le aggregazioni di retisti in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Le dichiarazioni di seguito indicate sono previste dall'allegato ALL.1. Qualora il concorrente non abbia compilato la relativa sezione dell'ALL. A.1 dovrà indicare in questa sezione quanto segue:

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, (con la relativa percentuale rispetto al totale), che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- a) copia del contratto di rete;
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

Le dichiarazioni di seguito indicate sono previste dall'allegato ALL.1. Qualora il concorrente non abbia compilato la relativa sezione dell'ALL. A.1 dovrà indicare in questa sezione quanto segue:

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura (con la relativa percentuale rispetto al totale), che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio (con la relativa percentuale rispetto al totale) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista

- a) DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice, da ciascuna consorziata che presta i requisiti, oltreché dal consorzio (par. 21 della Relazione Illustrativa al Bando tipo 2/2026);

b) In tale sezione il concorrente può allegare eventuale ulteriore documentazione relativa al CONSORZIO STABILE. Le dichiarazioni di seguito indicate sono previste dall'allegato ALL.1. Qualora il concorrente non abbia compilato la relativa sezione dell'ALL. A.1 dovrà indicare in questa sezione quanto segue:

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice, da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

(o, in alternativa)

- c. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- c. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

9 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	DICHIARAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO (Par. 6.1.2 del Disciplinare) <u>MODELLO ALL. A.4 sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. N.B. Prima di firmare digitalmente il file Excel deve essere trasformato in un pdf.
--	--	---

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al **precedente riquadro 1**.

10 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	ELENCO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA (Par. 6.2, lett. A del Disciplinare) <u>MODELLO ALL. A.5 sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. N.B. Prima di firmare digitalmente il file Excel deve essere <u>trasformato in un pdf</u>.
---	--	---

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al **precedente riquadro 1**.

11 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	ELENCO DEI SERVIZI DI PUNTA (Par. 6.2, lett. B del Disciplinare) <u>MODELLO ALL. A.6 sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. N.B. Prima di firmare digitalmente il file Excel deve essere <u>trasformato in un pdf</u>.
---	--	--

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al **precedente riquadro 1**.

12 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	GARANZIA PROVVISORIA Si rinvia a quanto indicato nel <u>paragrafo 10 del presente Disciplinare</u> .
----------------------------------	---	---

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al **precedente riquadro 1**.

13 BUSTA A)	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA (Par. 12 del Disciplinare) Scansione del documento comprovante l'avvenuto versamento.
----------------------------------	---	---

15.6 FATTISPECIE PARTICOLARI

Il concorrente che rientra nelle fattispecie di seguito indicate deve allegare la documentazione nella sezione "ALLEGATI GENERICI" della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[EVENTUALE IN CASO DI ADOZIONE DI MISURE DI SELF-CLEANING]:

1. di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

2. di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* per i seguenti motivi *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

Tali dichiarazioni vanno rese nell'allegato ALL. A.2 denominato "Modello di accettazione delle condizioni generali di partecipazione".

[EVENTUALE, IN CASO DI SOTTOPOSIZIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE]

Il concorrente indica in un proprio modello quanto di seguito indicato.

- il provvedimento di ammissione al concordato (numero, data, ecc.);
- il provvedimento di autorizzazione a partecipare (numero, data, ecc.);

Si rinvia al sotto paragrafo 15.2, riquadro n. 6 della presente Disciplinare per ulteriori informazioni.

[EVENTUALE, IN CASO DI SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 240-BIS DEL CODICE PENALE O DEGLI ARTICOLI 20 E 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, E AFFIDAMENTO A CUSTODE O AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O FINANZIARIO. LA DICHIARAZIONE È RESA PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 96, COMMA 13, DEL CODICE]:

- che è stato emesso il provvedimento *[indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario]* in data ... da parte di

Tali dichiarazioni vanno rese nell'allegato ALL. A.2 denominato "Modello di accettazione delle condizioni generali di partecipazione".

BUSTA B)

OFFERTA TECNICA

16. OFFERTA TECNICA

Nell'area "OFFERTA TECNICA" della RDO dev'essere inserita tutta la documentazione oggetto di valutazione. Posto che si rinvia all'allegato denominato "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", per la descrizione di ogni criterio (e sub criterio) vengono di seguito fornite alcune indicazioni di carattere generale:

1. i criteri di cui al presente disciplinare sono volti a selezionare un soggetto affidatario capace di realizzare i servizi richiesti, alla luce di quelli che sono gli impatti economici, ambientali e sociali che l'opera da realizzarsi avrà per il contesto sul quale essa ricade;
2. **la totale assenza dell'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara;**
3. fermo restando quanto previsto dal successivo punto 4), la mancata presentazione di uno o più sub criteri (oggetto di valutazione) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, **ma comporta esclusivamente l'assegnazione di 0 (zero) punti al sub criterio (oggetto di valutazione).**
4. **l'Offerta di Gestione Informativa (nel seguito oGI) rappresenta un elemento essenziale dell'offerta tecnica.**
5. **La mancanza dell'oGI comporta, ai sensi del par. 22 della Relazione Illustrativa al Bando tipo 2/2026, l'esclusione del concorrente. Altresì, l'esclusione è disposta quando l'oGI presenta una carenza grave, rispetto agli elementi richiesti dal Capitolato Informativo, tale da rendere la stessa inadeguata alla gestione informativa dell'appalto.**
6. **l'offerta tecnica non deve recare, a pena di esclusione, riferimenti economici tali da desumere l'offerta economica presentata;**
7. In caso di **utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale** nella predisposizione della proposta tecnico-organizzativa, il concorrente **è tenuto ad indicare le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi.** In particolare, qualora il concorrente abbia indicato nel punto n. 1 dell'allegato A.2 denominato "MODELLO DI ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI", di avvalersi dell'Intelligenza Artificiale, **provvederà ad inserire nella sezione ALLEGATI GENERICI dell'OFFERTA TECNICA, "le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi";**
8. l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto;
9. eventuali proposte migliorative offerte **non avranno in alcun caso effetto** sul corrispettivo contrattuale, che resta fisso e invariato, quale risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara. In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo da lui offerto in sede di gara;
10. tutti i documenti che costituiscono l'offerta tecnica devono essere firmati, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1., e devono contenere quanto previsto nell'allegato denominato "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA";
11. Nel solo caso in cui si ricorra **all'avvalimento premiale**, all'interno della BUSTA B "OFFERTA TECNICA" **va inserito anche il contratto di avvalimento.**

1 BUSTA B)	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO PREMIALE Contratto di avvalimento premiale , in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti.
---------------------------------------	--	---

Si rinvia al paragrafo 7 del presente Disciplinare di gara per ulteriori informazioni, **ricordando che** il DGUE e le dichiarazioni sostitutive, rese mediante l'allegato A.3, "MODELLO DI DICHIARAZIONE PER AVVALIMENTO" vanno inserite nella BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, come da indicazioni già fornite al precedente paragrafo 15.1.

12. Segreti tecnici e Commerciali

2 BUSTA B)	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	SEGRETI TECNICI E/O COMMERCIALI (eventuale) L'operatore economico allega <u>solo nel caso in cui esistano concreti segreti tecnici e/o commerciali</u> , la documentazione indicata qui di seguito. a) Una dichiarazione firmata contenente i <u>dettagli dell'offerta</u> coperti da riservatezza, <u>argomentando in modo congruo ed eventualmente allegando documenti che espongono le ragioni</u> per le quali eventuali parti dell'offerta debbano essere segretate. b) una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti.
---------------------------------------	--	---

Il concorrente, che chiedere l'oscuramento, è gravato da un onere di motivazione specifico e puntuale. Deve, cioè, illustrare quali informazioni possiedano valore economico derivante dalla segretezza e quali misure siano state adottate per mantenerle tali, secondo i criteri dell'articolo 98 del Codice della proprietà industriale. Non è sufficiente un generico richiamo alla struttura organizzativa dell'operatore economico o alla peculiarità del settore di mercato in cui essa opera (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 8231 del 23 ottobre 2025).

Resta in capo alla Stazione appaltante l'onere di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di darne atto nella comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 3 del Codice.

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1., deve indicare, a pena di esclusione, il **RIBASSO PERCENTUALE** da applicarsi all'importo riportato nella tabella seguente. Si rinvia al punto 3.1.3 della RDO (BUSTA ECONOMICA) di eAppaltiFVG.

Verranno presi in considerazione fino ad un **massimo di 5 decimali**;

IMPORTO RIBASSABILE		IMPORTO IN EURO (IVA e Oneri Previdenziali ESCLUSI)
C1	IMPORTO RIBASSABILE (35% della base di gara)	1.079.109,49
C2	IMPORTO NON RIBASSABILE (65% della base di gara)	2.004.060,49
C3	IMPORTO A BASE DI GARA (IVA e oneri assistenziali e previdenziali esclusi)	3.083.169,98

N.B. Si precisa che, al solo fine di calcolare nella PAD, il valore contrattuale finale spettante all'aggiudicatario della presente procedura, nel punto 3.1.4 della BUSTA ECONOMICA della RDO di eAppaltiFVG, si chiede ad ogni offerente, di inserire l'importo non ribassabile indicato nella riga C2 della precedente tabella (ovvero euro 2.004.060,49).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGI MASSIMI ASSEGNABILI ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	
Offerta Tecnica	80,00
Offerta Economica	20,00
TOTALE	100

18.1. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Si rinvia all'allegato denominato "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA".

18.2. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

$$\text{Se } R_i < R_{med} \rightarrow PE_i = \left(\frac{R_i}{R_{med}} \right)^\alpha \times K$$

$$\text{Se } R_i \geq R_{med} \rightarrow PE_i = K$$

dove:

PE_i = punteggio assegnato all'offerta economica dell'operatore economico *i-esimo*;

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico *i-esimo*; max 5 decimali dopo la virgola

R_{med} = media dei ribassi offerti;

$\alpha = 0,30$;

$K = 20,00$ punti.

PRECISAZIONI

Con riferimento al **punteggio** assegnato all'offerta economica, la Commissione procede prendendo in considerazione soltanto i primi tre decimali, arrotondando tutti i decimali successivi come di seguito indicato. Se il numero (relativo al punteggio) della quarta cifra decimale è inferiore a 5 (cinque) si tronca il numero alla terza cifra decimale, se invece il punteggio della quarta cifra decimale è uguale o superiore a 5 (cinque), si arrotonda per eccesso la terza cifra decimale (per esempio 15,1235 viene arrotondato a 15,124; mentre 15,1234 viene troncato a 15,123).

Si precisa che, relativamente al calcolo di R_{med} si effettua l'arrotondamento sopra citato, considereranno 3 decimali del numero percentuale, ad esempio $R_{med} = a 1,1235\%$ sarà arrotondato al numero 1,124%, mentre il numero 1,1234% sarà troncato a 1,123%.

18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore, ovvero, **per ciascun operatore economico procede a sommare il punteggio ottenuto nell'offerta economica con quello ottenuto nell'offerta tecnica**.

Il punteggio assegnato all'operatore economico *i-esimo* può essere calcolato, anche mediante la somma dei prodotti dei "*coefficienti definitivi*" degli "*elementi valutati*" (ed assegnati all'operatore economico *i-esimo*) per il punteggio massimo assegnato ai relativi "*elemento valutati*", con il punteggio assegnato all'offerta economica (assegnato all'operatore economico *i-esimo*). Si precisa che, per i "*coefficienti definitivi*" e gli "*elementi valutati*" dell'offerta tecnica s'intende quanto previsto al punto 3) dei "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA".

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \times P_x$$

dove:

P_i = punteggio assegnato all'operatore economico *i-esimo*;

C_{xi} = coefficiente da zero ad uno, assegnato ad un determinato "*elemento valutato x*" ottenuto dall'operatore economico *i-esimo*.

P_x = punteggio massimo assegnabile all'"*elemento valutato x*";

$x = 1, 2, \dots, n$ (dove "*n*" è il numero degli "*elementi valutati*" per i quali si ottiene un punteggio).

In seguito al valore P_i sopra determinato si somma il punteggio dell'offerta economica (ottenuto dall'operatore economico *i-esimo*), ottenendo così il Punteggio Totale dell'Operatore Economico.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è

composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno 26/10/2026 alle ore 15:00

La Stazione Appaltante comunica agli offerenti eventuali variazioni dell'apertura delle offerte mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO on line.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa (BUSTA A);
- delle offerte tecniche (BUSTA B);
- delle offerte economiche (BUSTA C).

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita dallo svolgimento telematico della procedura che consente il completo e tempestivo tracciamento delle attività.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento per tutta la fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, qualora necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche **sono comunicate tramite la PAD** ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Risulta primo in graduatoria il concorrente cui è attribuito il punteggio complessivo più alto, quale risultante dalla sommatoria dei punteggi per l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo, entro la data comunicata tramite la PAD, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste paragrafo 2.3.

N.B. Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa nei seguenti casi:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

E' sottoposto a verifica dell'anomalia l'operatore economico che ha ottenuto il punteggio totale più alto, sommando i punti assegnati all'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica, qualora abbia realizzato sia nell'offerta tecnica, che in quella economica un punteggio superiore ai 9/10 dei punteggi massimi ottenibili, ovvero un punteggio dell'offerta tecnica maggiore di 72,00 punti e un punteggio nell'offerta economica maggiore di 18.

Con riferimento alla verifica dell'anomalia delle offerte si applica l'art. 110 del Codice, ai sensi del quale la Stazione Appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il *"Responsabile del Procedimento per tutta la fase di affidamento"*, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Nel procedimento di valutazione dell'anomalia si richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il *"Responsabile del Procedimento per tutta la fase di affidamento"* esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il *"Responsabile del Procedimento per tutta la fase di affidamento"* esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora la prima offerta in graduatoria risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta (non anomala).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace (parere del MIT 3942 del 11/12/2025).

Ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sono sottoposti alla verifica del possesso dei requisiti, oltre al concorrente risultato primo, il 2,5% dei concorrenti sorteggiati (arrotondando per eccesso il valore ottenuto).

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione

appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra riportati.

24.1. STIPULA DEL CONTRATTO E FIDEIUSSIONE DEFINITIVA

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai fini del calcolo dell'importo della garanzia definitiva la percentuale di ribasso da prendere a riferimento corrisponde alla riparametrazione sul valore complessivo dell'affidamento della percentuale di ribasso proposta dall'operatore economico sulla sola quota ribassabile del 35% (parere MIT n. 3850/2026).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

COPERTURA ASSICURATIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di "responsabilità civile professionale" a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. In alternativa, l'aggiudicatario può trasmettere copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. Ogni successiva variazione alla polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 137/2012.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1,

comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo *"responsabilità civile generale"* contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario. Si rinvia all'art. 33 del *"Capitolato tecnico, descrittivo e prestazionale, schema di disciplinare d'incarico"* per ulteriori informazioni.

ULTERIORI PRECISAZIONI

L'aggiudicatario deposita, **prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto**, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub -contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.1 al Codice, in modalità elettronica, nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005, in forma di scrittura privata.

Spese contrattuali e Imposta di Bollo: tutte le spese contrattuali, ivi comprese imposte e/o tasse, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. Ai sensi degli artt. 2 e 3 dell'Allegato I.4 al Codice, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sostitutiva pari all'importo previsto dalla normativa vigente. L'imposta dev'essere versata con le modalità stabilite dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28.07.2023, e con l'utilizzo dei codici identificativi dell'imposta previsti dal provvedimento citato.

Piano di Gestione Informativa: ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 10, lett. c) dell'Allegato I.9 al Codice l'aggiudicatario, dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso, sottopone alla Stazione Appaltante il Piano di Gestione Informativa redatto sulla base dell'offerta di gestione informativa, che può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del Codice, la Stazione Appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto.

Risoluzione/recesso/dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso/dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico originario.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante ai seguenti link:

- Codice di comportamento: [2022 Codice di comportamento.pdf](#) ;

- PIAO, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO: [Piano triennale per prevenzione della corruzione e della trasparenza - EDR Pordenone](#)

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'accesso diretto dell'operatore economico alla RDO e la pubblicazione del Verbale Globale nell'apposita sezione della RDO.

Per i partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 36/2023, sono rese disponibili reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi tramite la sottosezione "*Area di condivisione dei documenti*" presente nella sezione "*Aggiudicazione*" della RDO di eAppaltiFVG.

LA DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE È COMUNICATA AGLI INTERESSATI TRAMITE L'AREA MESSAGGI PRESENTE NELLA PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le

offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sito a Trieste.

Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213, comma 2, del Codice.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara (Allegato 21 Informativa privacy).